

LIMITE INCARICHI ESTERNI

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

Premessa

Questa Amministrazione intende dare piena applicazione ai principi sulla trasparenza amministrativa, con particolare riferimento al rispetto dei vincoli previsti in materia di incarichi esterni. In tale contesto si sottolinea:

- la progressiva eliminazione delle “consulenze”;
- la razionalizzazione degli incarichi di collaborazione esterna, a cui viene fatto ricorso solo qualora indispensabile e nell’ambito degli indirizzi di seguito riportati.

Quadro normativo

Si richiamano:

- il Decreto legge 25.6.2008 n.112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito in legge n.133/2008, modificando l’articolo 3 comma 55 della legge 24.12.2007 n. 244, stabilisce che l’affidamento da parte degli Enti Locali di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria può avvenire solo con riferimento alle attività istituzionali “stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio”
- il comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta la disciplina applicabile per l’affidamento degli incarichi (recepita dal Regolamento per l’affidamento degli incarichi esterni).

Indirizzi generale

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) allegato al bilancio di previsione riporta gli obiettivi posti per il triennio **2018/2020**; alla luce di tali obiettivi, sono state individuate le attività di natura istituzionale, riconducibili alle funzioni assegnate ai Comuni dall’art 13 TUEL, in relazione alle quali si ritiene possibile l’affidamento di incarichi esterni.

L’organo gestionale responsabile del procedimento potrà affidare tali incarichi previa verifica dei presupposti di necessità e convenienza, in conformità alle norme di legge e di regolamento, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.

Settori di riferimento

SETTORE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI

SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIARIO E SETTORE TRIBUTI

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

SETTORE POLIZIA LOCALE

*Incarichi in materia legale, amministrativa, fiscale, interpretariato, ecc.
Attività in ambito culturale*

SETTORI TECNICI :**SETTORE LAVORI PUBBLICI****SETTORE PATRIMONIO E MANUTENZIONI****SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA**

Incarichi in ambito tecnico (ad es. progetti, perizie di stima, frazionamenti...)

Tetto di spesa

Ai sensi dell'art. 3 - comma 56 - della Legge n. 244 del 24/12/2007 come modificato dall'art. 46 - comma 3 - del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge n. 133/2008 il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è pari a € 475.305,55 così come determinato nei termini sotto riportati:

Limite incarichi di natura corrente (Art. 46 L. 133/2008- comma 3	2018
Titolo I - Macroaggregato – Redditi da lavoro dipendente (esclusi oneri riflessi)	€ 1.167.300,00
Titolo I – Intervento 03- Prestazione di servizi	€ 4.405.427,00
Totale di riferimento 2018	€ 5.572.727,00
Limite incarichi di natura corrente 5,00 %	€ 278.636,35
Limite incarichi di natura corrente (art. 46, comma 3 L. 133/2008)	€ 278.636,35
Titolo II Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 1.966.692,00
Totale di riferimento 2018	€ 1.966.692,00
Limite incarichi per settori tecnici 10,00 %	€ 196.669,20
Limite incarichi per settori tecnici (art. 46, comma 3 L. 133/2008)	€ 196.669,20
TOTALE	€ 475.305,55

Si tratta evidentemente di un tetto massimo teorico, computato in conformità alle norme di legge in materia. Gli affidamenti dovranno avvenire nel rispetto degli stanziamenti di bilancio e dei vincoli di legge, nei casi sopra evidenziati.